

Prot: UE20/89

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo, 426
00145 ROMA
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

c.a. *Paolo Valerio Barbantini*
Responsabile Divisione Contribuenti
div.contribuenti@agenziaentrate.it
interpello@pec.agenziaentrate.it

Paolo Savini
Responsabile Divisione Servizi
div.servizi@agenziaentrate.it

Salvatore De Gennaro
Responsabile della Direzione Centrale PMI
dc.pmi@agenziaentrate.it

e p.c. **Ministero dell'Economia e delle Finanze**
Via Venti Settembre, 97
00187 ROMA

c.a. *Luigi Carbone*
Presidente dell'Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogabinetto@mef.gov.it
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Valentina Gemignani
Direttore dell'Ufficio di Gabinetto
segreteria.direttoregabinetto@mef.gov.it

Ignazio Vacca
Capo della Segreteria del Ministro
caposegreteria.ministro@mef.gov.it

Federico Giammusso
Capo della Segreteria Tecnica
segreteriatecnica.ministro@mef.gov.it

Oggetto: Secondo Sollecito - Urgente riscontro alla lettera trasmessa l'8 giugno con Protocollo UE20/78, sollecitata il 18 giugno con Protocollo UE20/81: Art. 6 Legge 388/2000 (Tremonti Ambiente) e art. 36 del DL 124/2019

Gentili Signori,

Elettricità Futura, in riferimento all'art.36 del DL 124/2019, sollecita nuovamente e con urgenza un riscontro alla lettera trasmessa in data 8 giugno 2020 (allegata alla presente).

In particolare, l'Associazione, facendo seguito alle indicazioni che informalmente l'Agenzia delle Entrate ha condiviso in merito alla possibilità di versare un importo in misura corrispondente all'effettivo rimborso erogato i soggetti che avevano richiesto di usufruire della detassazione attraverso la presentazione di istanze di rimborso, chiede di chiarire per le vie ufficiali:

- le modalità di restituzione delle somme non dovute che i soggetti che avevano richiesto la detassazione tramite istanza di rimborso hanno ritenuto opportuno versare in assenza di diverse indicazioni ufficiali rese note dall’Agenzia prima della scadenza del 30 giugno;
- le modalità con le quali assolvere all’adempimento per i soggetti che non hanno provveduto al relativo pagamento, non avendo riscontrato nella norma e nel provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2020 sufficienti chiarimenti per provvedere al pagamento in tempi utili;
- che gli obblighi previsti dall’art. 36 del DL 124/2019 non erano applicabili agli operatori che avevano già provveduto autonomamente e in tempi precedenti rispetto all’entrata in vigore della norma alla sterilizzazione degli effetti derivanti dalla “variazione in diminuzione”, presentando una dichiarazione integrativa in senso contrario;
- che per le pratiche dei soggetti per i quali il conto energia applicabile è oggetto tutt’ora di contestazione, tipicamente davanti al TAR (o al Consiglio di Stato), il mancato esercizio della facoltà di cui all’art. 36 è giustificato dall’incertezza circa l’esito del procedimento giurisdizionale amministrativo (vedasi riscontri informali ricevuti su questo aspetto).

Auspucando un cortese e urgente riscontro l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Andrea Zaghi

